



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470

Sito Internet: campania.lnd.it
e-mail-tft: tft.campania@lnd.it



Stagione Sportiva 2020/2021

Comunicato Ufficiale n. 11/TFT del 21 settembre 2020

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE – Sez. Disciplinare

COMUNICATO UFFICIALE N. 11/TFT (2020/2021)

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale – Sez. Disciplinare

nella riunione tenutasi in Napoli il 21 settembre 2020,

ha adottato le seguenti decisioni:

DISPOSITIVI

FASC. 230

Componenti: avv. A. Frojo (Presidente); avv. V. Pecorella, avv. I. Simeone, Dott. R. Cangiano.

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Mozzillo Mario, dirigente della società ASD Real Frattaminore per violazione di cui all'art.4 comma 1 C.G.S.; la sig.ra Bitani Michelina, socio della società ASD Real Frattaminore per violazione all'art.4 comma 1 C.G.S. ; sig. Mozzillo Vincenzo, dirigente della società ASD Real Frattaminore per violazione art.4 comma 1 C.G.S.; la società ASD Real Frattaminore per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art.6 commi 1 e 2 del C.G.S.

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento applica al Sig. Mozzillo Mario la sanzione della inibizione di mesi (6) sei; alla sig.ra Bitani Michelina la sanzione della inibizione di mesi (6) sei; al sig. Mozzillo Vincenzo la sanzione della inibizione di mesi (6) sei ed alla società ASD Real Frattaminore a seguito di patteggiamento la sanzione di euro 300 (trecento) di ammenda.

Così deciso in Napoli, in data 21.09.2020

IL PRESIDENTE

Avv. A. Frojo

FASC. 242

Componenti: avv. A. Frojo (Presidente); avv. V. Pecorella, avv. I. Simeone, Dott. R. Cangiano.

Proc.2694/783pfi19-20/MDL/ps del 1.09.2020 – Campionato Under 17 Provinciale Salerno.

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Michele Paglionico n.9.06.1968, all'epoca dei fatti presidente e dirigente accompagnatore della società ASD Pro Salerno Calcio per la violazione degli artt.2 comma 2 e 4 comma, in relazione all'art.32 comma 7 del C.G.S. , Sig. Alfonso Finiguerra, all'epoca dei fatti tecnico della A.S.D. Pro Salerno Calcio per rispondere della violazione degli artt.2, comma 1, e 4 comma 1, in relazione all'art.32 comma 7 del C.G.S.; calciatore: Lembo Matteo n.19.02.2002 per violazione degli artt.2,

comma 1, e 4 commi 1 in relazione all'art.32 comma 7 del C.G.S., la società Pro Salerno Calcio A.S.D., per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art.6, commi 1 e 2 del C.G.S

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento applica al Sig. Michele Paglionico a seguito di patteggiamento la sanzione della inibizione di mesi (2) due, al Sig. Alfonso Finiguerra a seguito di patteggiamento la sanzione della inibizione di mesi (2) due, al calciatore Lembo Matteo la squalifica di mesi (3) tre, ed alla società Pro Salerno Calcio A.S.D. a seguito di patteggiamento la sanzione di euro 300 (trecento) di ammenda ed un punto di penalizzazione da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

Così deciso in Napoli, in data 21.09.2020

IL PRESIDENTE

Avv. A. Frojo

FASC. 221

Componenti: avv. A. Frojo (Presidente); avv. V. Pecorella, avv. I. Simeone, Dott. R. Cangiano.

Proc.13426/312pfi19-20/GC/LDF/ac del 16.06.2020

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Alessio Gilardi, presidente della A.S.D. Madrigal Casalnovo, all'epoca dei fatti, per rispondere della violazione dell'art.4 comma 1, del C.G.S., in relazione all'art.38, comma 1 delle NOIF; Sig. Giuseppe Rispoli, presidente della F.C. Hermes Casagiove (oggi A.S.D.Campania Felix) all'epoca dei fatti, per rispondere della violazione dell'art.4 comma 1, del C.G.S., in relazione all'art.38, comma 1 delle NOIF; la società A.S.D. Madrigal Casalnovo per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art.6, commi 1 e 2 del C.G.S., la società Campania Felix (già F.C. Hermes Casagiove) per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art.6, commi 1 e 2 del C.G.S.

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento applica al Sig. Alessio Gilardi la sanzione dell'inibizione di mesi (6) sei, al Sig. Giuseppe Rispoli la sanzione dell'inibizione di mesi (4) quattro; alla società A.S.D. Madrigal Casalnovo la sanzione dell'ammenda di euro (600) seicento, ed alla società Campania Felix (già F.C. Hermes Casagiove) la sanzione dell'ammenda di euro (400) quattrocento.

Così deciso in Napoli, in data 21.09.2020

IL PRESIDENTE

Avv. A. Frojo

FASC. 240

Componenti: avv. A. Frojo (Presidente); avv. V. Pecorella, avv. I. Simeone, Dott. R. Cangiano.

Proc.1586/868pfi19-20/ GC/LDF/ac del 29.07.2020 (Campionato Regionale Under 15)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

La società A.S.D. Raffaele Sergio Academy, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art.6 commi 1 e 2 del C.G.S.

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, dichiara il non doversi procedere nei confronti della società A.S.D. Raffaele Sergio Academy in quanto i soggetti deferiti nell'ambito dell'odierno deferimento risultano essere stati già sanzionati per la medesima condotta perpetrata nella gara del 12.10.2019.

Così deciso in Napoli, in data 21.09.2020

IL PRESIDENTE

Avv. A. Frojo

Publicato in NAPOLI ed inserito sul Sito Internet del C.R. CAMPANIA il 21 settembre 2020.

**Il Segretario
Andrea Vecchione**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**